



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce -
tel. 0832-825489 - fax 0832-825561
C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755

AREA V - POLIZIA LOCALE

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. **575** DEL 18/09/2024

REGISTRO DEL SETTORE N. **20** DEL 18/09/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI LEGALI DI VALORE INFERIORE A 140.000 EURO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI GIUDICE DI PACE DI LECCE AVVERSO RICORSO PER RISARCIMENTO DANNI A COSE DA SINISTRO STRADALE PROC. R.G. 2151/2024 – SEZ. 1 CIVILE. Codice Univoco G4P7QD - CIG B314A604D6

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con:

- delibera di consiglio n. 5 del 20/02/2024 è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2024-2026 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)
- delibera di consiglio n. 6 del 20/02/2024 è stato approvato il lo SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 – 2026 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)
- deliberazione di consiglio n. 18 del 25/05/2023 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto n. 1 del 16/01/2024 di proroga dell'incarico di Elevata Qualificazione, ex artt. 16 e ss. del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 Comparto Funzioni Locali, riconoscendo alla Dott.ssa Tiziana Marino la responsabilità dell'Area V - Polizia Municipale;

PREMESSO che l'Ente ha necessità di acquisire una consulenza giuridica in tema Civilistico - costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace di Lecce avverso il ricorso per risarcimento danni a cose da sinistro

PRESO ATTO CHE:

- i Servizi legali di Consulenza Giuridica sono a tutti gli effetti, ai fini della procedura da seguire, allocati nella disciplina degli appalti di servizi (*CPV 79110000-8, Servizi di Consulenza Giuridica*);
- trattandosi di affidamento sotto soglia la procedura da applicare è quella indicata nell'art. 50 del Codice dei contratti giuusto richiamo dell'art. 14, comma 1, lett. d), all'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

RILEVATO che, in attuazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023):

- il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, valorizzando l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), le stazioni appaltanti “*procedono*” all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano comunque soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- che quindi con evidenza il legislatore ha previsto un procedimento semplificato, in cui l'esigenza della speditezza viene considerata un valore superiore rispetto al rigore formale di una gara vera e propria, o anche di un confronto competitivo tra appaltatori in attuazione dei principi del risultato e della fiducia:
 - risultato in quanto l'individuazione del contraente avviene sulla base di valutazioni sostanzialmente curriculari e quindi velocemente;
 - fiducia in quanto l'uso del verbo presente singolare impone un'individuazione diretta senza transitare da una preselezione formale;

RITENUTO che ai fini della scelta del contraente una buona motivazione dovrebbe dar conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

- del rispetto del principio di rotazione.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di sondaggio informale è stato verificato che l'Avv. Cucurachi Elena è in possesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre;
- gode di una puntuale qualificazione professionale in è oggettivamente in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che il medesimo, ai sensi dell'art. 49, non è "riaffidatario immediato" di una commessa pubblica avente ad oggetto la *medesima/analoga* prestazione del presente contratto;
- la sua offerta risponde alle esigenze della stazione appaltante, anche in ragione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto il costo medio di prestazioni equivalenti nel settore di riferimento anche tenuto conto della complessità dell'oggetto del parere;

RILEVATO che nel presente affidamento si rispetta:

- in senso assoluto il principio di rotazione giacché nessun altro affidamento è stato posto in essere nei riguardi del medesimo Avvocato;

PRESO ATTO, infine, di quanto indicato nel piano anticorruzione vigente e dalla compatibilità tra Piano e presente determinazione;

RITENUTO:

- Di procedere in esecuzione dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 all'affidamento avente ad oggetto la consulenza giuridica;
- Di affidare l'incarico all'Avv. Cucurachi Elena c.f. CCRLNE89M45D862J;
- Di dare atto che a maggior garanzia dell'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e per le motivazioni sopra espresse, il contratto avrà una durata fino alla emissione della sentenza di primo grado;
- Di dare atto che l'obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro il presente anno finanziario e quindi si provvede, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del T.U.E.L., a costituire di impegno di spesa sul capitolo 480, imputandolo contabilmente all'anno finanziario presente;
- Di dare atto che, in merito al rispetto dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, secondo la quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tale compatibilità è garantita dall'obbligo dell'Ente di redigere il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza per il primo anno di esercizio del periodo considerato, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011. Le previsioni di cassa devono tenere conto dei residui e degli stanziamenti di competenza e devono essere aggiornate annualmente;

- Di dare atto che il vincolo giuridico sarà perfezionato in forma di scrittura privata (*scambio di lettera commerciale ex art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023*) con la trasmissione della presente deliberazione;

CONSIDERATO, quindi, che sia doveroso difendere le ragioni dell'Amministrazione e quindi dare incarico ad un legale per costituirsi in giudizio;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 10 della direttiva 2012/24/UE, intitolato «*Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi*», dispone, alle lett. c) e d), quanto segue:

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- *rappresentanza legale:*
 - *in un arbitrato;*
 - *in procedimenti giudiziari;*
 - *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato.*
- il contenuto dell'art. 10 della direttiva 2012/24/UE è stato (ri)trascritto sostanzialmente nell'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023.
 - la questione dell'affidamento degli incarichi di difesa legale è stato oggetto dell'intervento della sentenza C-264/18 la Corte di Giustizia che ha statuito alcuni importanti principi di diritto;
 - la vertenza rispetto cui la Corte di Giustizia si è espressa è sorta da una istanza di un giudice belga secondo il quale l'art. 10 della direttiva avrebbe potuto non essere compatibile con i principi di parità di trattamento e di sussidiarietà nonché con gli artt. 49 e 56 del T.F.U.E.

RILEVATA, quindi, la concreta importanza della sentenza perché non si è trattato di valutare la compatibilità di una norma nazionale con la direttiva contratti, ma addirittura di valutare la compatibilità della direttiva contratti con i principi del T.F.U.E.

Nello specifico, la Corte ha analizzato la compatibilità dell'art. 10 con i seguenti principi:

- libera circolazione delle merci;
- la libertà di stabilimento;
- libera prestazione di servizi;

ed ha così statuito:

20: Per quanto concerne, in primo luogo, il principio di sussidiarietà e il rispetto degli articoli 49 e 56 T.F.U.E., si deve ricordare, da un lato, che il principio di sussidiarietà, enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, T.U.E., prevede che l'Unione, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, intervenga solo e nei limiti in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione prospettata, possano essere realizzati meglio a livello dell'Unione.

21. Discende necessariamente dal fatto che il legislatore dell'Unione ha escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24 i servizi di cui all'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), di quest'ultima che esso ha, in tal modo, ritenuto che spettava ai legislatori nazionali determinare se tali servizi dovessero essere soggetti alle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

22. Pertanto, non si può sostenere che tali disposizioni siano state adottate in violazione del principio di sussidiarietà.

26. Per quanto concerne, in secondo luogo, il potere discrezionale del legislatore dell'Unione e il principio generale di parità di trattamento, secondo una giurisprudenza costante della Corte, quest'ultima ha riconosciuto al legislatore dell'Unione, nell'ambito dell'esercizio delle competenze a esso demandate, un ampio margine di discrezionalità quando la sua azione implica scelte di natura politica, economica e sociale, e quando è chiamato a effettuare valutazioni complesse.

34/35. per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 ... Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.

38. Ne consegue che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva.

CONSIDERATO, quindi, che la direttiva è chiara e che prevede che gli incarichi di rappresentanza siano fuori dall'ambito di applicazione della direttiva e quindi dalla materia degli affidamenti degli appalti, attenendo a rapporti giuridici caratterizzati da *intuitu personae* e libera scelta guidata ovviamente da una «scelta» razionale e consapevole (tale disciplina quindi in alcun modo lede i principi del trattato);

VISTO il preventivo acquisito agli atti con protocollo n. 4839 del 21/08/2024 per un importo complessivo di € 400,00 oltre c.a.p. IVA esente;

RITENUTO, quindi, di incaricare in qualità di legale per difendere le ragioni di questa Amministrazione l'avv. Cucurachi Elena del foro di Lecce quale professionista che possiede non solo le qualità professionali adeguate, ma che intercetta le condizioni di fiduciarità di questa Amministrazione;

Tutto ciò premesso e considerato e sulla base delle indicazioni sopra espresse

DETERMINA

- Di affidare l'incarico di difesa legale avverso il ricorso di cui all'oggetto all'avv. Cucurachi Elena del foro di Lecce;
- Di dare atto che i rapporti nel corso della causa saranno mantenuti con l'ufficio Amministrativo - contabile;
- Di perfezionare il seguente atto mediante la dichiarazione di impegno del legale a fornire in modo chiaro e dettagliato lo stato della causa nel suo divenire ai fini della corretta applicazione dell'accantonamento per spese legali in ragione dei principi OIC 37 e dello IAS 37;
- Di dare atto che l'obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro il presente anno finanziario e quindi si provvede, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del T.U.E.L., a costituire di impegno di spesa sul capitolo 480, missione 01.02 - 1.03.02.99.002 per un importo complessivo di € 416,00 imputandolo contabilmente all'anno finanziario presente;
- Di dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente **CIG: B314A604D6**
- Di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Marino.

L'ISTRUTTORE
F.to Dott.ssa Tiziana MARINO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Li, 17/09/2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Tiziana MARINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/09/2024	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott.ssa Cosima CARBONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/09/2024	Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Tiziana MARINO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/09/2024	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott.ssa Cosima CARBONE

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2024	480	AFF.DIRETTO DI SERVIZI LEGALI DI VALORE INFERIORE A 140.000 EURO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI GIUDICE DI PACE DI LECCE AVVERSO RICORSO PER RISARCIMENTO DANNI A COSE DA SINISTRO STRADALE B314A604D6	416,00	824	

Liquidazione					
<i>Imp.</i>	<i>Mandato</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liquidato</i>

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 19/09/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Tiziana MARINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.
